

CHIARIMENTI

D.

Il punto “2.3 REQUISITI NECESSARI PER LA PARTECIPAZIONE” del disciplinare di gara prevede quale “capacità tecnica professionale” dei concorrenti il seguente requisito:

”Realizzazione nel triennio 2013-2014-2015 (o altrimenti negli ultimi tre esercizi finanziari chiusi e approvati alla data di presentazione dell’offerta) di servizi analoghi a quelli oggetto di gara ovvero servizi di consulenza ed assistenza tecnica in tema di organizzazione amministrativa-contabile e/o revisione contabile di Regioni e/o Comuni e/o Unioni di Comuni e/o Province e/o Città Metropolitane, per un importo non inferiore complessivamente ad Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) al netto dell’IVA. In caso di raggruppamento sono computati i servizi realizzati dalle diverse imprese.”

Precisato che l’articolo 3 del capitolato di gara titolato “Descrizione del servizio” prevede fra gli altri il servizio di “assistenza tecnica nelle attività della Gestione Sanitaria Accentrata”, si richiede di confermare se il servizio di “ORGANIZZAZIONE E REVISIONE CONTABILE DEI BILANCI DI ESERCIZIO DELLE AZIENDE SANITARIE E DEL BILANCIO CONSOLIDATO DEL S.S.R.” di una Regione possa essere considerato servizio analogo a quello posto a gara e, pertanto, valido ai fini dei requisiti necessari per la partecipazione.

R.

Il servizio di “ORGANIZZAZIONE E REVISIONE CONTABILE DEI BILANCI DI ESERCIZIO DELLE AZIENDE SANITARIE E DEL BILANCIO CONSOLIDATO DEL S.S.R.” può essere preso in considerazione solo se l’incarico sia stato relativo alla Gestione Accentrata presso la Regione. Si specifica, in proposito, che il servizio inerente la Gestione Sanitaria Accentrata richiesto all'art. 3 del capitolato non è relativo alla contabilità economico-patrimoniale delle aziende sanitarie ma a quella della Regione - Gestione Sanitaria Accentrata, come definito all'art. 19 c.2 lettera b) punto i) del D.Lgs. 118/2011. Tale contabilità segue regole peculiari rispetto a quelle previste per le aziende sanitarie, come si evince dalle regole definite dall'art. 29 del D.Lgs. 118/2011 e dalle specifiche casistiche approvate con decreto ministeriale del 17 settembre 2012.